



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

N. 4 del 24 febbraio 2016

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione Polizia Locale (Associazione dei Comuni) e Polizia Ambientale Comunità Montana Alburni.

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18.40 nella sala consiliare della Comunità Montana Alburni, si è riunito il Consiglio Generale in seduta straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio geom. Franco Martino

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

			P	A
1	Cappelli	Francesco	x	
2	D'Amato	Giovanni		x
3	Doddato	Eduardo	x	
4	Gigliello	Nicola Antonio	x	
5	Martino	Franco	x	
6	Mennella	Franco		x
7	Onnembo	Vincenzo	x	
8	Pagano	Federico		x
9	Palmieri	Pino	x	
10	Pastore	Nicola	x	
11	Ruberto	Giuseppe	x	
12	Scorzà	Francesco		x

Giustifica l'assenza il consigliere

Assiste il Segretario Generale della Comunità Montana, dott. Fernando Antico

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO GENERALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, l. ss.mm.ii. recita:  
" 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, ne rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestar attività lavorativa presso altri enti.";
- La Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata Intercomunale della Funzione Fondamentale POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA, costituita ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett. I) e comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 12 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n. 176), tra Comuni di Bellosguardo, Roscigno (capofila), Corlet Monforte, Sant'Angelo a Fasanella ed Ottati, con verbale n. 12 del 22/12/2015, tra l'altro, ha deliberato di sottoscrivere una Convenzione con la Comunità Montana "Alburni" al fine di consentire l'utilizzo nei servizi associati anche del personale comunitario addetto alla Vigilanza Ambientale, incaricando il proponente Sindaco del Comune di Roscigno di predisporre e presentare il test dell'atto convenzionale da esaminare e sottoscrivere successivamente unitamente al piano dei costi;

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale del Comune di Roscigno n.11 del 26.01.2016, con la quale approvava la convenzione tra la Gestione Associata Intercomunale della funzione Polizia Locale ed Amministrativa e la C.M. Alburni per l'utilizzo del personale addetto alla Vigilanza Ambientale;

**TANTO PREMESSO**

**VISTO** che la dotazione organica complessiva di ciascuno dei Comuni aderenti alla Gestione Associata Intercomunale presenta la disponibilità in totale di n. 6 unità di personale di Vigilanza delle quali n. 2 a full-time e n. 4 a part-time;

**TENUTO CONTO** che le maggiori difficoltà ad oggi riscontrate sono legate anche all'esiguità dell'organico attuale che non consente il raggiungimento di standard elevati di qualità ed efficienza nella prestazione del servizio reso alla collettività;

**RITENUTA** pressante ed urgente, pertanto, l'esigenza di garantire maggiore tutela e controllo al territorio;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo - attraverso lo strumento della Convenzione ed in affianco al personale comunale - del personale comunitario addetto alla Vigilanza può rendere maggiormente efficiente il servizio alla Gestione Associata

Intercomunale garantendo anche maggiore livello di sicurezza urbana;

**RITENUTO di concedere** nulla-osta all'utilizzo dell'Ente di appartenenza previsto dall'art. 53, comma 8, del D. Lgs. n. 165/2001, del personale Comunitario addetto alla Vigilanza Ambientale, per l'intero orario di servizio settimanale, in attività lavorativa in forma subordinata attinente il profilo posseduto;

**VISTA** la convenzione allegata disciplinante l'utilizzo del predetto personale da sottoscrivere tra ciascuno dei Comuni aderenti alla Gestione Associata Intercomunale (quale Soggetto utilizzatore) e la Comunità Montana "Alburni" (quale Ente di appartenenza);

**TENUTO CONTO** che dal punto di vista della spesa, il trattamento economico già in godimento al personale resta in carico al bilancio dell'Ente di appartenenza;

**VISTO:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;

**PRESO ATTO** che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Vigilanza, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

**Acquisito il Parere Favorevole ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 del Responsabile dell'Area Foreste**

Il Responsabile  
dell'Area Foreste  
Dott. Serafino Pugliese

**Consiglieri presenti e votanti 8 assenti 4 (D'Amato, Mennella, Pagano e Scorza)**

**ALL'UNANIMITA'** dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti;

#### **DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. **DI CONCEDERE** ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Nulla Osta alla prestazione lavorativa del personale dipendente della Comunità Montana "Alburni" addetto alla Vigilanza Ambientale, da rendersi - per l'intero orario settimanale di lavoro - presso i Comuni della Gestione Associata Intercomunale della Funzione Fondamentale POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA, costituita ai sensi dell'art. 14, comma 27 lett. I) e comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n. 174, relativo alla G.U.

CONVENZIONE TRA ENTI PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA - AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267 - PRESSO LA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA, COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 27 LETT. I) E COMMA 28, DEL D. L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122, TRA I COMUNI DI BELLOSGUARDO, ROSCIGNO (CAPOFILA), CORLETO MONFORTE, SANT'ANGELO A FASANELLA ED OTTATI, DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA "ALBURNI" ADDETTO ALLA VIGILANZA AMBIENTALE.

L'anno duemila sedici (2016), il giorno ..... del mese di ..... con la presente convenzione avente e le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di ROSCIGNO, (Sa), codice fiscale ....., rappresentato da ....., nato a

..... il ..... nella sua qualità di Responsabile del Servizio Personale, il

quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del predetto Comune quale Ente *Capofila* della Gestione Associata Intercomunale della Funzione Fondamentale POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA, costituita ai sensi dell'art. 14, comma 27 lett. I) e comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n. 174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n. 176), tra i Comuni di BELLOSGUARDO, ROSCIGNO, CORLETO MONFORTE, SANT'ANGELO A FASANELLA ed OTTATI, che in questo atto legittimamente rappresenta (di seguito Ente utilizzatore);

E

La COMUNITA' MONTANA "ALBURNI" codice fiscale ....., rappresentato da ....., nat\_a ..... il ..... nella sua qualità di

Responsabile

del Servizio Personale, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del predetto Ente che in questo atto legittimamente rappresenta, (di seguito Ente di appartenenza);

#### **PREMESSO**

Che la Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata Intercomunale della Funzione Fondamentale POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA, costituita ai sensi dell'art. 14, comma 27 lett. I) e comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, tra i Comuni di BELLOSGUARDO, ROSCIGNO (capofila), CORLETO MONFORTE, SANT'ANGELO A FASANELLA ed OTTATI, con verbale n. 12 del 22/12/2015, ha deliberato di sottoscrivere una Convenzione con la Comunità Montana "Alburni" al fine di consentire l'utilizzo nei servizi associati anche del personale comunitario addetto alla *VIGILANZA AMBIENTALE*, incaricando il proponente Sindaco del Comune di Roscigno di predisporre e presentare il testo dell'atto convenzionale da esaminare e sottoscrivere successivamente unitamente al piano dei costi;

• Che il Comune di ROSCIGNO – quale capofila - con deliberazione di Giunta Comunale n. ...., adottata

in data ....., dichiarata immediatamente esecutiva, ha disposto il ricorso all'utilizzo tramite

Convenzione per anni 1 (uno) tacitamente rinnovabile, del personale dipendente della Comunità Montana "Alburni" addetto alla *VIGILANZA AMBIENTALE* presso la Gestione Associata Intercomunale

della Funzione Fondamentale POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA, costituita ai sensi dell'art. 14, comma 27 lett. I) e comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n. 174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n. 176), tra i Comuni di BELLOSGUARDO, ROSCIGNO (capofila), CORLETO MONFORTE, SANT'ANGELO A FASANELLA ed OTTATI, in applicazione della fattispecie prevista dall'art. 92, comma 1 del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed ha approvato lo schema della presente convenzione;

• Che l'utilizzo è riferito all'intero orario di servizio settimanale in svolgimento presso l'Ente di

appartenenza;

Che la COMUNITA' MONTANA "ALBURNI" con delibera della Giunta Esecutiva n. .... del ....., immediatamente eseguibile, ha rilasciato il nulla-osta ex art. 53, comma 8, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

• Che il personale interessato ha espresso il proprio consenso alla sottoscrizione della presente convenzione;

• Che tutti i restanti Comuni aderenti alla Gestione Associata Intercomunale hanno approvato lo schema della presente Convenzione.

o BELLOSGUARDO delibera della Giunta Municipale n. .... del .....

o CORLETO MONFORTE delibera della Giunta Municipale n. .... del .....

o SANT'ANGELO A FASANELLA delibera della Giunta Municipale n. .... del .....

o OTTATI delibera della Giunta Municipale n. .... del .....

TRA I CONVENUTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Articolo 1. Oggetto della Convenzione**

la COMUNITA' MONTANA "ALBURNI" autorizza il proprio personale dipendente – di seguito elencato -

addetto alla VIGILANZA AMBIENTALE di seguito elencato, a prestare il suo servizio in forma subordinata presso la Gestione Associata Intercomunale della Funzione Fondamentale POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA, costituita ai sensi dell'art. 14, comma 27 lett. l) e comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, tra i Comuni di BELLOSGUARDO, ROSCIGNO (capofila), CORLETO MONFORTE, SANT'ANGELO A FASANELLA ed OTTATI, con rapporto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alle esigenze del quel territorio per l'intero orario di servizio settimanale spettante:

1. Dipendente ..... nat o a ..... I l ..... categ ..... profilo Prof.le .....

2. Dipendente ..... nat o a ..... I l ..... categ ..... profilo Prof.le .....

3. Dipendente ..... nat o a ..... I l ..... categ ..... profilo Prof.le .....

4. Dipendente ..... nat o a ..... I l ..... categ ..... profilo Prof.le .....

Il personale elencato in precedenza curerà la Vigilanza Ambientale sul territorio dei Comuni aderenti alla Gestione Associata Intercomunale in affianco al personale dipendente Comunale addetto alla Vigilanza e con il Coordinamento del Responsabile del Servizio Associato individuato dal Comune Capofila.

### **Articolo 2. Decorrenza e durata**

Il presente accordo sarà valido per anni 1 (uno) decorrente dalla sottoscrizione della presente Convenzione, salvo revoca anticipata. E' prevista la possibilità del rinnovo tacito.

### **Articolo 3. Tempo di lavoro e relativa articolazione**

Il servizio deve essere espletato presso l'Ente utilizzatore senza pregiudizio del normale orario contrattuale di servizio e senza alcun pregiudizio per l'esercizio delle sue prerogative presso l'Ente di appartenenza.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima di 36 ore settimanali. Il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito.

Le ferie annuali dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti.

### **Articolo 4. Trattamento economico**

Per il servizio prestato a favore della Gestione Associata Intercomunale al personale

.....

..... spetta il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la

categoria posseduta in rapporto alle ore autorizzate. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali previste dalla normativa a carico del lavoratore.

#### **Articolo 5. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti**

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore della Gestione Associata, saranno corrisposti e versati dall'Ente di Appartenenza.

L'erogazione del trattamento economico spettante sarà effettuata con cadenza mensile e versato direttamente al dipendente.

#### **Articolo 6. Responsabilità**

L'Ufficio Personale del Comune di Roscigno (quale Capofila) è preposto alla verifica, al controllo ed alla esatta e puntuale applicazione di quanto disposto al riguardo nella presente Convenzione.

#### **Articolo 7. Revoca**

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso.

#### **Articolo 8. Rinvio**

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B)allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per la Gestione Associata Intercomunale**

**il Comune di ROSCIGNO**

**Per accettazione** Il Responsabile del Servizio Personale

**Per LA COMUNITA ' MONTANA "ALBURNI"**

**Per accettazione** Il Responsabile del Servizio Personale

(

30/07/2010, n. 176), tra i Comuni di BELLOSGUARDO, ROSCIGNO (capofila), CORLETO MONFORTE, SANT'ANGELO A FASANELLA ed OTTATI;  
**3. Di APPROVARE** la Convenzione disciplinante l'utilizzo del detto dipendente da sottoscrivere tra l'Ente di appartenenza ed il Soggetto Utilizzatore, allegata al presente atto;

**4. DI TRASMETTERE** copia della presente al Comune di Roscigno Ente Copofila della Gestione Associata Intercomunale della Funzione Fondamentale POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Geom. Franco Martino

*F. Martino*



Il Segretario Generale  
dott. Fernando Antico

*F. Antico*

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il 4-3-16, n. 43 di cronologico e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Controne, li 4-3-16

IL RESPONSABILE

*F. Antico*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia della suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, nella Sede di questo Ente, ai fini della pubblicazione dal 4-3-16 al \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, Comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Controne, li 4-3-16



IL SEGRETARIO GENERALE

*F. Antico*

ESEGUIBILITA'

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- Decorsi i termini ai sensi dell'Art.134, c.3, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Controne, li



*F. Antico*